

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2007

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2336]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/396/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 30 settembre 2003 il Regno Unito ha ricevuto dalla LG LIFE Science Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (2) Con la decisione 2004/409/CE ⁽²⁾, la Commissione ha confermato che, sulla base di un esame preliminare, il fascicolo è «completo» e, in linea di massima, può essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ethaboxam. Nessuno Stato membro ha fatto uso di tale possibilità.
- (4) Il Regno Unito ha informato la Commissione che da un esame approfondito del fascicolo risultano mancanti di-

versi dati significativi, che sono necessari a norma degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Tali dati riguardano principalmente la tossicità. Pertanto il fascicolo concernente l'ethaboxam non può essere considerato completo.

(5) La decisione 2004/409/CE va pertanto abrogata.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/409/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

⁽²⁾ GU L 151 del 30.4.2004, pag. 25; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 30.